

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Congedi :	
PRESIDENTE	775
Comunicazione del Presidente :	
PRESIDENTE	775
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disposizioni per la classificazione, sistemazione e manutenzione delle strade di uso pubblico. (2666); CAMANGI: Trasferimento alle province delle strade extraurbane comunali, di bonifica ed ex militari. (459); RIGAMONTI ed altri: Sistemazione e riclassificazione delle strade comunali e provinciali. (1593) . .	775
PRESIDENTE, <i>f. f. Relatore</i> 775, 776, 777, 779	780, 781
MAGNO	776, 777
MERENDA	776, 778, 779, 780
PACATI	776, 781
BONTADE MARGHERITA	777, 780
CIANCA	777
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 777, 778, 779, 780	778
BAGLIONI	778
DI NARDO	778, 779, 780
MESSINETTI	778, 779
MUSOLINO	778, 779

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Guariento e Spampanato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Spallone e Sanzo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Musolino e Buffone.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la classificazione, sistemazione e manutenzione delle strade di uso pubblico. (2666) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Camangi: Trasferimento alle province delle strade extraurbane comunali, di bonifica ed ex militari. (459) e dei deputati Rigamonti ed altri: Sistemazione e riclassificazione delle strade comunali e provinciali. (1593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Disposizioni per la classificazione, sistemazione e manutenzione delle strade di uso pubblico », e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Camangi: « Trasferimento alle province delle strade extraurbane comunali, di bonifica ed ex militari » e dei deputati Rigamonti ed altri: « Sistemazione e riclassificazione delle strade comunali e provinciali ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, sono già stati approvati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 del progetto di legge governativo, che è stato scelto come testo base.

La seduta comincia alle 9,55.

CURTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1957

Do lettura dell'articolo 5

(Procedura per la classificazione delle strade provinciali).

« La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali è effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e per il tesoro, sentite le Amministrazioni provinciali interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione dell'Amministrazione provinciale, il Consiglio di Stato ».

Comunico che sono stati presentati due emendamenti. Il primo degli onorevoli Magno, Messinetti, Baglioni e Polano, è del seguente tenore:

Sostituire l'intero articolo con il seguente

« La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali è disposta con deliberazione del consiglio provinciale.

« Nel caso in cui uno o più comuni interessati chiedono la classificazione di una strada tra le provinciali, il consiglio provinciale deve adottare la deliberazione di accoglimento o rigetto della richiesta entro sei mesi.

« Ogni deliberazione va pubblicata sul foglio annunci legali della provincia e gli interessati possono presentare opposizione alla giunta provinciale amministrativa entro i 30 giorni successivi a quello della pubblicazione. Contro le determinazioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Consiglio di Stato ».

Il secondo emendamento è dell'onorevole Pacati, che propone di

« *Sopprimere le parole*. di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e per il tesoro ».

I proponenti sono invitati, per il caso lo ritengono opportuno, di illustrare i predetti emendamenti.

MAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per comprendere la giustezza del nostro emendamento sarà forse bene rivolgere l'attenzione al testo dell'articolo 8 e dell'articolo 3 del disegno di legge governativo, relativi alla procedura di classificazione delle strade comunali e statali. L'articolo 8 stabilisce che competente a deliberare sulla classificazione delle strade comunali è esclusivamente il consiglio comunale, contro la cui deliberazione è ammesso il ricorso alla Giunta

provinciale amministrativa. A sua volta, l'articolo 3 prescrive che per la classificazione delle strade statali è competente il Ministro dei lavori pubblici.

Ora, per analogia, sembra logico stabilire che competente a deliberare in merito alla classificazione delle strade provinciali debba essere il Consiglio provinciale. Di qui il nostro emendamento all'articolo 5.

PRESIDENTE, *f.f. Relatore*. Debbo far osservare all'onorevole Magno che la disposizione contenuta nell'articolo 5 è, in effetti, ricalcata sulla vigente legislazione. Bisogna, quindi, anzitutto, vedere se, senza averne assoluta necessità, sia o no opportuno variare una norma già in vigore.

MERENDA. Al collega, onorevole Magno, vorrei far notare, in ispirito di cordiale amicizia, che se è fuori dubbio che, a fil di logica, dovrebbe essere il Consiglio provinciale l'organo competente per la classificazione delle strade provinciali, è pur vero che, adottando una tale norma, ci si potrebbe trovare di fronte ad opposizioni dei Consigli provinciali, i quali sono — è risaputo — alieni dall'assumere nuovi obblighi. Ecco perché riterrei più opportuno approvare la formulazione del testo governativo, la quale, oltretutto, prevede che sia sentito il Consiglio provinciale interessato.

Venendo, poi, al termine di sei mesi previsto dal secondo comma dell'emendamento Magno, faccio osservare che il sopradetto, presumibile atteggiamento negativo delle amministrazioni provinciali — aggiungo, giustificato — darebbe origine a un gran numero di ricorsi, la cui definizione richiederebbe tanto di quel tempo, da frustrare lo scopo per cui il termine stesso è stato posto.

Per questi motivi, vorrei pregare l'onorevole collega di ritirare il suo emendamento, lasciando invariata la formulazione dell'articolo.

PACATI. Sono contrario all'emendamento Magno, prima di tutto, perché, adottandolo, metteremmo in crisi le amministrazioni locali, in quanto le province — lo sappiamo per esperienza — sono estremamente riluttanti ad assumersi nuovi oneri. In secondo luogo, perché, anche per il motivo di cui sopra, verremmo a creare un gran numero di vertenze che porterebbero ogni strada dinanzi al Consiglio di Stato. In terzo luogo, mi pare doveroso, quando la sua applicazione non ha dato luogo ad inconvenienti, mantenere la precedente procedura: io non sono contrario a sovvertire la legislazione, ma a condizione che, veramente, ve ne sia la necessità.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1957

D'altra parte, il richiamo dell'articolo 8, fatto dall'onorevole Magno, non mi sembra appropriato: le amministrazioni comunali, trovandosi a contatto diretto con gli amministratori, devono sentirne e seguirne da vicino il pensiero e le aspettative, in quanto ricevono da essi quell'impulso che, invece, non può essere sentito dalle amministrazioni provinciali, più staccate dalle popolazioni.

Chiedo, quindi, che venga approvato l'articolo 5 nel testo governativo, con la soppressione solo delle parole « di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e per il tesoro ».

BONTADE MARGHERITA. Sono contraria all'emendamento Magno e favorevole all'emendamento Pacati per la soppressione dell'inutile inciso, in analogia a quanto è stato fatto per l'articolo 3, già approvato.

CIANCA. Ritengo che anche alla provincia si debba dare qualche potere in tema di assunzione di nuove strade provinciali, quindi, propenderei per l'approvazione dell'emendamento Magno, al quale propongo, però, il seguente emendamento:

« Al terzo comma dell'articolo sostitutivo Magno ed altri, sostituire le parole: contro le determinazioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con le altre parole: contro le determinazioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici che adotta le definitive determinazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Con questo emendamento, la procedura suggerita dall'emendamento Magno risulterebbe notevolmente snellita.

PRESIDENTE. Come relatore facente funzione, sono contrario all'emendamento Magno. Quanto più esamino questo provvedimento, tanto mi convinco della organicità con cui è stato studiato e della sua aderenza con l'attuale legislazione. È vero che la legislazione attuale può essere suscettibile di miglioramenti, ma, come ha già detto l'onorevole Pacati, la necessità di un cambiamento deve essere sentita.

Devo notare, poi, che le provincie sono sempre garantite dalla procedura prevista dal disegno di legge che dà loro ampia facoltà di esprimere il loro parere e far valere le loro ragioni. In sostanza, con l'entrata in vigore della legge, che stiamo approvando, in forza di quanto disposto all'articolo 19, le amministrazioni provinciali, entro un termine stabilito, procederanno alla formazione di un nuovo piano e, sulla base di questo piano, si

avranno i decreti di classificazione, di cui all'articolo ora in discussione. La classificazione avverrà, quindi, in base al piano preparato dall'amministrazione provinciale.

Concludo, insistendo nel mio parere contrario all'emendamento sostitutivo Magno e, quindi, anche all'emendamento Cianca. Sono, invece, favorevole all'emendamento Pacati.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con le considerazioni del relatore e degli onorevoli colleghi della maggioranza e si associa a loro nel respingere gli emendamenti degli onorevoli Magno e Cianca.

Anche a me sembra, che questo emendamento finisca col tradire un po' le finalità della legge, che sono quelle di allargare, quanto più è possibile, la rete delle strade provinciali e di quelle statali. È evidente, infatti, che, quando si dà la facoltà di deliberare alle amministrazioni provinciali, si inseriscono nel quadro della situazione gli elementi di preoccupazione della spesa, proprie di ogni singola amministrazione, e si finisce, quindi, col limitare lo scopo per il quale la legge viene fatta.

Del resto, come ha detto il Presidente, i diritti delle amministrazioni provinciali sono perfettamente tutelati dalle norme di cui all'articolo 19, e l'articolo 5 va inteso proprio come possibilità di intervento governativo in difesa degli interessi della collettività, nel caso in cui venga meno l'iniziativa della provincia.

D'altra parte, anche a non tener conto di queste considerazioni, mi sembra evidente che, trattandosi di provvedimenti di classificazione di strade provinciali, non si possa sostenere ragionevolmente che essi debbano essere emanati dalle provincie: oltretutto, va considerato che si tratta di una classificazione che interessa la collettività nazionale, e non le sole provincie, per i riflessi che essa può avere sulle altre provincie e zone.

PRESIDENTE. Onorevole Magno, mantiene il suo emendamento?

MAGNO. Mantengo l'emendamento e faccio mio, senz'altro, l'emendamento Cianca.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'onorevole Magno ed altri all'articolo 5, che, secondo le modificazioni dall'emendamento Cianca, risulta del seguente tenore:

« La classificazione di strade o di tronchi di esse tra le provinciali è disposta con deliberazione del Consiglio provinciale.

« Nel caso in cui uno o più comuni interessati chiedono la classificazione di una strada tra le provinciali, il Consiglio provinciale deve

adottare la deliberazione di accoglimento o rigetto della richiesta entro sei mesi.

Ogni deliberazione va pubblicata sul foglio annunci legali della provincia e gli interessati possono presentare opposizione alla Giunta provinciale amministrativa entro i 30 giorni successivi a quello della pubblicazione. Contro le determinazioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici, che adotta le definitive determinazioni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

(Non è approvato).

Metto in votazione il mantenimento delle parole « di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e per il tesoro », di cui l'emendamento Pacati chiede la soppressione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 5, quale risulta dall'emendamento testé approvato:

(Procedura per la classificazione delle strade provinciali).

« La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali è effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentiti le Amministrazioni provinciali interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione dell'Amministrazione provinciale, il Consiglio di Stato ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

(Esecuzione di varianti).

« I tratti di strade statali o provinciali dismessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la qualità di statale o provinciale e, ove siano ritenuti ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dalle provincie o dai comuni, a seconda delle loro caratteristiche ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Emendamento Merenda.

« *Sopprimere la parola: ritenuti* »;

Emendamento Baglioni.

« *Sostituire le parole*. sono obbligatoriamente assunti dalle provincie o dai comuni, a seconda delle loro caratteristiche, *con le altre parole*: dalle amministrazioni provinciali e dai comuni interessati, sono affidati ad essi a seconda delle loro caratteristiche ».

Emendamento Musolino:

« *Sostituire le parole*: delle loro caratteristiche, *con le altre parole*. del prevalente interesse ».

Gli onorevoli presentatori hanno facoltà di illustrare i loro emendamenti.

BAGLIONI. Il mio emendamento è dettato dalla preoccupazione di evitare l'eventuale, possibile interferenza di interessi privati.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento, per quanto riflette il giudizio sulla utilizzabilità, non mi sembra chiaro.

MERENDA. A me sembra che potremmo essere d'accordo sullo spirito dell'emendamento Baglioni. Dato, però, che l'onorevole Sottosegretario ritiene che l'emendamento, così come è stato formulato, non sia sufficientemente chiaro, vorrei pregare l'onorevole Baglioni di presentare il suo emendamento sotto forma di un più chiaro comma aggiuntivo.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io preferirei che l'articolo non venisse modificato.

Il caso della strada che interessa solamente al privato non deve preoccuparci, perché, o essa possiede le caratteristiche per essere classificata, e allora lo è, indipendentemente dall'interesse privato, o non le possiede, e allora non può essere classificata.

DI NARDO. Io propongo di dare all'emendamento aggiuntivo la seguente formulazione:

« *Aggiungere il seguente comma*: Il giudizio sull'utilizzazione del tronco viene pronunciato dall'ente locale interessato a riceverlo ».

BAGLIONI. Ritiro il mio emendamento e aderisco all'emendamento Di Nardo.

MESSINETTI. Penso che stiamo discutendo troppo a lungo su un articolo il cui contenuto non appare tanto importante da meritargli. Le osservazioni fatte inizialmente dall'onorevole Baglioni sono giuste, ma sono del tutto marginali, in quanto, sia il comune che la provincia, sarebbero sempre in condizioni — volendolo — di opporsi all'assunzione di un tronco di strada, qualora fosse chiaro che essa benefica solamente uno o più privati.

MUSOLINO. Io penso che l'articolo 6 possa rimanere nella sua formulazione originale, con la sola modifica da cui al mio emendamento.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'emendamento Di Nardo.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE *f. f.*, *Relatore*. Anche io, come relatore, sono contrario.

Onorevole Di Nardo, mantiene il suo emendamento?

DI NARDO. Sì.

PRESIDENTE. C'è ora l'emendamento dell'onorevole Merenda.

DI NARDO. Sono contrario all'emendamento: credo sia da preferire la dizione completa dell'articolo 6.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io, invece, non mi oppongo all'emendamento.

PRESIDENTE. E lei, onorevole Musolino, insiste nel suo emendamento.

MESSINETTI. Prego l'onorevole Musolino di non insistere.

PRESIDENTE. Mi associo.

MUSOLINO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento della parola « ritenuti », di cui l'emendamento Merenda chiede la soppressione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 modificato secondo l'emendamento Merenda testè approvato:

« I tratti di strada statali o provinciali dimessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la qualità di statale o provinciale e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dalle provincie o dai comuni, a seconda delle loro caratteristiche ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Di Nardo.

(Non è approvato).

Il testo definitivo dell'articolo rimane quello originario, modificato secondo l'emendamento Merenda.

L'articolo 7 è già stato approvato nella seduta precedente.

Passiamo, quindi, all'articolo 8. Ne do lettura:

(Procedura per la classificazione delle strade comunali).

« La classificazione delle strade comunali è fatta con deliberazione del Consiglio comunale.

« La deliberazione è pubblicata nell'Albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposi-

zione entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

« La deliberazione e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa per le sue definitive determinazioni ».

Sono stati presentati dall'onorevole Magno i seguenti emendamenti:

« *Nell'ultimo comma, sopprimere la parola: definitive, ed aggiungere le parole: È ammesso ricorso al Consiglio di Stato* ».

MERENDA. Vorrei far osservare al collega, onorevole Magno, che la deliberazione e le eventuali opposizioni, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 8, sono trasmessi alla Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, e non giurisdizionale. Se, invece, si ammettesse il ricorso al Consiglio di Stato, si modificherebbe il carattere della trasmissione, che verrebbe fatta alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

MAGNO. Ritiro i miei due emendamenti.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro degli emendamenti Magno e pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

(Strade vicinali)

« Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito sono vicinali ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

(Strade di bonifica).

« Le strade che saranno costruite come opere pubbliche di bonifica od a cura dello Stato in base a leggi speciali saranno classificate, all'atto del collaudo, secondo le disposizioni della presente legge.

« La classificazione fra le strade statali è effettuata a norma dell'articolo 3; la classificazione fra le strade provinciali o comunali è effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e, ove si tratti di strade di bonifica, per l'agricoltura e le foreste, sentite, rispettivamente, le Amministrazioni provinciali e comunali interessate,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1957

il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione delle Amministrazioni locali, il Consiglio di Stato ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Emendamento Di Nardo, Curti e Rigamonti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le strade che sono state e che saranno costruite come opere pubbliche di bonifica od a cura dello Stato, in base a leggi speciali, dopo il collaudo, saranno classificate secondo le disposizioni della presente legge ».

Emendamento del Governo.

« *Al primo comma, dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le altre parole: o dalla Cassa per il Mezzogiorno* ».

Emendamento Bontade e Pacati:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti ».

I presentatori degli emendamenti hanno la facoltà di illustrarli.

DI NARDO. L'emendamento proposto da me e da altri colleghi ha lo scopo di rendere molto più facile il collocamento delle strade di bonifica, non soltanto di quelle che saranno costruite, ma anche di quelle che sono già state costruite.

Attenendoci, infatti, all'articolo 10, se costruiamo una strada di bonifica, essa sarà classificata in un determinato modo, ma, se le strade sono già state costruite o sono in via di costruzione, dove saranno collocate? Io pregherei la Commissione di accogliere l'emendamento, il quale ha lo scopo preciso di chiarire bene che anche le strade che sono già state costruite, ma che non sono state collaudate, saranno classificate.

MERENDA. Questa legge prevede la classificazione di tutta la rete stradale attualmente esistente nel nostro Paese, ossia di tutte le strade che sono già state costruite, a qualsiasi titolo, con qualsiasi stanziamento di bilancio.

Ecco perché l'articolo 10 si limita alle sole strade che saranno costruite in futuro come strade di bonifica. Insomma, non ha ragione di essere la preoccupazione dell'onorevole Di Nardo per le strade già costruite.

Pregherei pertanto l'onorevole Di Nardo di voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE, *f.f. Relatore*. Eprimo il parere come relatore e mi associo alle osservazioni dell'onorevole Merenda.

DI NARDO. Dopo le assicurazioni date, ritiro il mio emendamento.

(È approvato).

BONTADE MARGHERITA. Il mio emendamento, in analogia con quanto già fatto nei precedenti articoli, propone la soppressione del concerto con i Ministri dell'interno e per i trasporti.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A me sembra che l'articolo 10, senza apparente motivo, determini una diversa regolamentazione tra le strade di bonifica già costruite e quelle ancora da costruire, per le quali ultime, a differenza delle prime, sarebbe prescritto il « concerto » del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

BONTADE MARGHERITA. A nome anche dell'onorevole Pacati aderisco all'osservazione del Sottosegretario e, pertanto, ritiro il mio emendamento e lo sostituisco con il seguente:

« *Al secondo comma sopprimere le parole: di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e, ove si tratti di strade di bonifica, per l'agricoltura e le foreste* ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo per divisione.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma, fino alle parole: « leggi speciali ».

(È approvato).

Pongo, in votazione l'emendamento governativo:

« *Al primo comma, dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le altre parole: o dalla Cassa per il Mezzogiorno* ».

(È approvato).

Pongo, in votazione la restante parte del primo comma.

(È approvata).

Passiamo al secondo comma.

Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti o, ove si tratti di strade di bonifica, per l'agricoltura e le foreste », di cui l'emendamento Bontade-Pacati chiede la soppressione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo che risulta dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1957

Do lettura del testo definitivo dell'articolo 10 e lo pongo in votazione.

(Strade di bonifica).

« Le strade che saranno costruite come opere pubbliche di bonifica od a cura dello Stato, in base a leggi speciali, o dalla Cassa per il Mezzogiorno saranno classificate, all'atto del collaudo, secondo le disposizioni della presente legge.

« La classificazione fra le strade statali è effettuata a norma dell'articolo 3; la classificazione fra le strade provinciali o comunali è effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentite, rispettivamente, le amministrazioni provinciali e comunali interessate, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione delle Amministrazioni locali, il Consiglio di Stato ».

(È approvato).

Passiamo agli articoli 11 e 12, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Poiché nessuno chiede di parlare, ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 11.

(Strade militari di uso pubblico).

« Sono strade militari di uso pubblico quelle sulle quali l'Autorità militare consente il pubblico transito ».

(È approvato).

ART. 12.

(Declassificazione delle strade).

« Alla declassificazione di strade o tronchi di esse dalle categorie delle statali, delle provinciali o delle comunali si provvede con la procedura stabilita per la classificazione.

Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale ».

(È approvato).

PACATI. Propongo di rinviare la discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Pacati.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI